

## Condizionalità, ecco gli impegni per il 2015

La riforma della Politica Agricola Comunitaria (Pac) 2014 – 2020 conferma la disciplina della condizionalità, ovvero la serie di impegni che gli agricoltori devono rispettare per il percepimento degli aiuti comunitari. La novità più importante è l'eliminazione dell'impegno dell' "avvicendamento delle colture" che nella nuova programmazione della Pac è stato sostituito con quello della "diversificazione" richiesto dal greening.

Nello specifico l'impegno prevedeva il divieto di monosuccessione di cereali di durata superiore ai 5 anni. Altrimenti, in caso contrario era necessario dimostrare il mantenimento del livello di sostanza organica confrontando le analisi del terreno, vale a dire quella eseguita in uno degli anni del periodo di monosuccessione con quella effettuata dopo il raccolto del cereale nel periodo in deroga.

La diversificazione, che si applica ai soli seminativi disponibili in azienda, impegna l'agricoltore a coltivare più colture, solo nel caso in cui la superficie a seminativo superi i 10 ettari. La diversificazione delle colture è comunque legata all'estensione della superficie investita a seminativi e non al divieto della monosuccessione. La base normativa da prendere come riferimento è il Regolamento 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quale agli articoli 93, 94 e all'Allegato II sono definite le regole di condizionalità.

Rispetto alla precedente programmazione, il legislatore ha voluto rendere più organico e chiaro l'elenco degli impegni, che è suddiviso per "settore" e "tema" e non più per anno di applicazione. La condizionalità mantiene inalterati gli aspetti di interesse (con la nuova terminologia sono definiti "settori") che nello specifico sono i seguenti: 1) ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno; 2) sanità pubblica, salute animale e salute delle piante; 3) benessere degli animali.

Alla stessa stregua anche i "temi" trattati rimangono pressoché invariati rispetto alla precedente programmazione, ovvero: per il primo punto le acque, il suolo e stock di carbonio, la biodiversità e il livello minimo di mantenimento dei paesaggi; per il secondo punto la sicurezza alimentare, l'identificazione e la registrazione degli animali, le malattie degli animali e i prodotti fitosanitari; per il terzo punto gli aspetti inerenti la protezione degli animali negli allevamenti e in modo specifico la protezione dei vitelli e dei suini.

La disciplina relativa alla condizionalità si compone, come nel passato, di due tipologie di impegni, i Criteri di Gestioni Obbligatorie (CGO) che derivano dall'applicazione di regolamenti e direttive comunitarie e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) definite a livello nazionale e relative al corretto mantenimento dei terreni, compresi i pascoli permanenti.

La definizione nazionale delle norme per il mantenimento dei terreni è legata al fatto che lo Stato membro deve tener conto di una serie di specificità, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzo del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le

Le disposizioni applicative sono state recepite e definite dal Ministero delle Politiche Agricole con un apposito decreto emanato venerdì 16 gennaio ultimo scorso. A questo seguiranno ulteriori circolari, sia da parte di Agea Coordinamento, sia dagli Organismi Pagatori, soggetti questi ultimi responsabili dei controlli che possono svolgere direttamente o delegarli a enti specializzati.

Il Decreto in questione definisce: i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali; la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti comunitari; i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

#### I beneficiari

I soggetti interessati al rispetto degli impegni della condizionalità sono i seguenti: i beneficiari dei pagamenti diretti; i beneficiari del pagamento del sostegno alla ristrutturazione, alla riconversione dei vigneti e di quello a favore della vendemmia verde; i beneficiari del premio per il sostegno alla forestazione, all'imboschimento e all'allestimento di sistemi agroforestali; i beneficiari dei pagamenti agro-climatico-ambientali, per l'agricoltura biologica, per l'indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua, le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, i pagamenti per il benessere degli animali, il pagamento ai servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste.

#### Esenzione per i piccoli agricoltori

Gli impegni, e conseguentemente le sanzioni, non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori. Per questi ultimi si è ritenuto che l'impegno richiesto nell'ambito del meccanismo della condizionalità sarebbe stato superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale sistema, in termini di oneri sia amministrativi a carico dell'azienda, sia a carico delle amministrazioni nazionali per lo svolgimento dei controlli. L'esenzione, tuttavia, lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della normativa settoriale e la possibilità di essere controllati e di subire sanzioni in virtù di tale normativa.

#### Integrazione Psr

La disciplina della condizionalità, che rappresenta il "cosa non si deve fare" per percepire gli aiuti del primo pilastro della Pac, si integra anche con il rispetto di alcuni impegni del secondo pilastro per il sostegno allo Sviluppo Rurale. In proposito alle sole aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica si applicano i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsti nell'ambito della condizionalità. Nel caso in cui il beneficiario non rispetti i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari si verifica il mancato pagamento dell'aiuto richiesto per il PSR; l'inosservanza degli impegni richiamati potrebbe determinare il recupero delle annualità già liquidate per la stessa misura.